

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6190

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3323)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 novembre 2005*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHIZA IN MATERIA DI COOPERAZIONE
TURISTICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghiza (di seguito denominati le "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione nel campo del turismo;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

- a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo ;

- b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
- d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
- e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.

ARTICOLO V

Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate così come sui risultati della loro applicazione.

ARTICOLO VI

Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

ARTICOLO VII

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.

ARTICOLO VIII

I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.
Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno

salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a **ROMA** il giorno **3-3-1999** del mese di .
dell'anno millenovecentonovanta in due originali
nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA KIRGHIZA**

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0079060